



---

Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

---

San Gallo, 6 febbraio 2014

## **Sistemazione di un centro asilanti nell'ex caserma di Losone/TI**

### **Sentenza A-6258/2013 del 28 gennaio 2014:**

**Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha stabilito che l'annuncio da parte della Confederazione di aprire un centro asilanti per una durata provvisoria di tre anni al massimo non costituisce una decisione impugnabile dinanzi ad una autorità federale o cantonale. Il TAF ritiene inoltre che l'apertura della procedura di consultazione precedente l'annuncio di cui sopra raffigura ancora meno tale decisione impugnabile. Non essendovi nessuna decisione impugnabile, l'effetto sospensivo – che protegge contro l'esecuzione delle decisioni – non può essere conferito ad eventuali ricorsi.**

Con atti del 4 e 7 novembre 2013, quattro cittadini di Losone/TI hanno inoltrato ricorso dinanzi al TAF a seguito di una trasmissione televisiva del 7 ottobre 2013 che informava sull'apertura della procedura – prevista dall'art. 26a LAsi – di consultazione del Cantone e dei comuni interessati dall'eventuale sistemazione provvisoria dell'ex caserma di Losone/TI. Essi lamentano il mancato riconoscimento della qualità di parte, varie violazioni di leggi federali, nonché un abuso del potere d'apprezzamento.

Nella presente fattispecie, constatando che l'atto qui impugnato è un'informazione dell'apertura della consultazione del Cantone e dei comuni interessati dalla sistemazione eventuale di un centro asilanti per una durata massima di tre anni ai sensi dell'articolo 26a cpv. 1 della Legge federale del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31), il TAF ha dichiarato i ricorsi irricevibili.

Esaminando inoltre se l'annuncio stesso di siffatta apertura da parte della Confederazione, ai sensi dell'art. 26a cpv. 3 LAsi, poteva costituire una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), lo stesso Tribunale ha constatato che la legislazione federale non prevede in nessun caso una procedura amministrativa ai sensi del diritto federale o cantonale che dovrebbe poi concludersi mediante decisione impugnabile. Non esistono quindi rimedi giuridici contro l'apertura provvisoria e limitata a tre anni di un centro asilanti ai sensi dell'art. 26a LAsi. Di conseguenza, non essendovi nessuna decisione impugnabile, l'effetto sospensivo – che protegge contro l'esecuzione delle decisioni – non può essere conferito ad eventuali ricorsi.

Questa sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

## **Il Tribunale amministrativo federale**

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

## **Contatto**

Rocco R. Maglio, responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 29 86, [medien@bvger.admin.ch](mailto:medien@bvger.admin.ch).